

CAMERA MINORILE DI LECCE

In merito alle aree tematiche individuate nel Direttivo dell'Unione Nazionale Camere Minorili del 29 gennaio 2005, ed in vista del congresso dell'Unione che si terrà a Gallipoli il prossimo luglio, la Camera Minorile di Lecce ha formulato le seguenti osservazioni sintetiche, sulle più significative questioni del diritto minorile.

A. DI CARATTERE GENERALE

1. Riforma dell'ordinamento

- La C.M. di Lecce è favorevole all'accorpamento, in capo ad un unico Tribunale specializzato, delle competenze in materia di minori, famiglia ed incapaci, nonché delle competenze in materia penale per reati commessi da minori;
- Non pare, invece, condivisibile l'attribuzione a tale Tribunale delle competenze in materia di reati commessi in danno dei minori o comunque in ambito familiare, ferma restando la necessità, in tale settore, di introdurre una più puntuale disciplina a tutela del minore parte offesa e del minore testimone (cfr. punto 4 sezione D).
- Appare assolutamente indispensabile che detto Tribunale abbia competenza esclusiva nelle materie innanzi indicate, restando esclusa la possibilità che alle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori vengano devoluti anche altri affari civili.
- Appare opportuno che il predetto Tribunale specializzato (che potrebbe anche essere una sezione specializzata del Tribunale ordinario) mantenga comunque una collocazione fisica diversa da quella del Tribunale ordinario, per creare, anche sul piano logistico, le condizioni di tutela e accoglienza del minore che entri in contatto con l'ambiente giudiziario.
- Occorre assicurare sia la specializzazione dei magistrati che la presenza della componente onoraria (attraverso criteri di nomina degli uni e degli altri che si fondino sulla formazione specialistica e sull'esperienza nel settore).

2. Giusto processo

- La C.M. di Lecce considera indispensabile un intervento legislativo volto a disciplinare in maniera uniforme e più puntuale le molte procedure oggi previste in materia di minori, famiglia e persone, mediante la piena attuazione dei principi del giusto processo.
- A tal fine appare necessario prevedere la garanzia della difesa tecnica nei procedimenti civili (cfr. punto 1 sez. B) e rendere effettiva l'attuazione del principio della durata ragionevole del processo.

3. Esecuzione dei provvedimenti

- È necessario ed indifferibile un intervento normativo per colmare il vuoto legislativo.
- Occorre prevedere un sistema per l'attuazione coattiva dei provvedimenti in materia di

minori, che tenga conto delle peculiarità della materia: *de iure condendo* si potrebbe ipotizzare di attribuire la competenza per l'esecuzione dei provvedimenti a personale specializzato dell'autorità di P.S., eventualmente coadiuvato dai servizi sociali e con forme peculiari (ad esempio: servizio prestato in borghese)

4. Mediazione

- La mediazione non può che essere facoltativa, atteso che la sua riuscita dipende, in ultima analisi, dalla disponibilità e dall'atteggiamento di apertura delle parti.
- Appare opportuna una regolamentazione della professione del mediatore, sia dal punto di vista della formazione (che deve essere di livello universitario) sia dal punto di vista delle incompatibilità: si ritiene che l'esercizio della professione di mediatore non sia compatibile, ad esempio, con l'esercizio della professione di avvocato.
- In ambito penale, la C.M. di Lecce non è pervenuta ad una soluzione condivisa: alcuni hanno sottolineato il problema dell'inconciliabilità della mediazione con il principio di obbligatorietà dell'azione penale, altri invece hanno sottolineato gli effetti positivi, sul piano sociale, del ricorso alla mediazione, come strumento di soluzione delle controversie. Alcuni la ritengono, comunque, applicabile solo ai reati minori e/o ai reati perseguibili a querela.

B. CIVILI

1. Le garanzie della difesa

È necessario introdurre una disciplina organica sul piano processuale dei procedimenti civili dinanzi al Tribunale per i minorenni, che preveda quantomeno:

- Inizio del procedimento suolo su istanza di parte o del P.M. (fatti salvi i casi di urgenza)
- Fissazione dell'udienza di discussione del ricorso
- Avvisi e/o notifiche alle parti costituite o interessate al procedimento (a cura della cancelleria o del ricorrente)
- Partecipazione all'udienza in contraddittorio
- Ascolto delle parti, con preferenza dinanzi al giudice togato, o comunque garantendo una corretta verbalizzazione
- Uso corretto e diffuso dei mezzi di prova
- Necessità che il procedimento si concluda con un provvedimento
- Notifica del provvedimento alle parti entro termini ragionevoli
- Accesso al fascicolo sempre consentito, salvo un esplicito provvedimento di segretazione di alcuni atti, funzionale alla salvaguardia di interessi primari del minore – non consentito in favore degli operatori dei servizi
- Necessità della conferma dei provvedimenti d'urgenza

2. Avvocato – curatore – rappresentante del minore

- La premessa da cui partire è l'esigenza che le ragioni del minore siano effettivamente ed adeguatamente rappresentate nel procedimento. Per questo appare opportuno prevedere

la nomina di un difensore d'ufficio del minore, scelto fra gli iscritti ad un apposito elenco, che possano vantare una adeguata specializzazione in diritto minorile.

- La nomina del difensore del minore appare indispensabile nei procedimenti sulla potestà genitoriale, in quelli per la dichiarazione dello stato di adattabilità, in quelli ex art. 317 c.c. e nei procedimenti di separazione e divorzio giudiziali.
- Nelle ipotesi in cui sia stato già nominato un curatore speciale del minore, sarà quest'ultimo a nominare un difensore o nominare se stesso, ove abbia i requisiti per assumere la difesa.
- In ogni caso, il curatore dovrà essere retribuito dallo Stato, come pure il difensore, secondo le norme sulla difesa d'ufficio o del patrocinio a spese dello Stato.
- Sulla questione del "garante del minore" la Camera Minorile di Lecce non è pervenuta ad una posizione unanime: vi è chi sostiene che, con le garanzie della difesa del minore innanzi indicate, il garante risulterebbe una figura del tutto ultronea, chi invece sottolinea che possa avere un ruolo politico, di stimolo e promozione dei diritti dell'infanzia. Tutti comunque escludiamo che possa avere poteri di iniziativa processuale rispetto al singolo caso giudiziario.

3. Unificazione di riti e garanzie per i figli in caso di separazione della coppia genitoriale

- Siamo concordi nel ritenere indispensabile una unificazione dei riti e delle procedure, per il caso di separazione di coppia coniugata e non coniugata, possibilmente dinanzi ad un'unica autorità giurisdizionale (l'istituendo Tribunale per i minori e la famiglia)

4. Principi etici e deontologici della difesa nei procedimenti di famiglia

- Quest'aspetto è totalmente carente nell'attuale previsione regolamentare: appare opportuna una integrazione del codice deontologico in tal senso.
- In primo luogo, andrà rafforzata, per ciò che concerne il diritto dei minori e della famiglia, la norma deontologica che impone di assumere la difesa solo in virtù della effettiva competenza dell'avvocato nella materia. In tal senso, gli ordini professionali dovranno promuovere la specifica formazione in campo minorile, non solo ai fini della predisposizione degli elenchi dei difensori d'ufficio.

5. Adozione internazionale ed Enti Autorizzati

Alcune brevi considerazioni in relazione al disegno di legge della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

- La competenza per la approvazione della proposta di abbinamento che proviene dall'autorità straniera deve essere lasciata in capo agli Enti Autorizzati. Non può in alcun modo essere attribuita alla Commissione centrale, che ha funzioni di controllo e di promozione. Tale competenza richiede, infatti, un bagaglio di conoscenza del singolo caso ed in particolare della coppia di aspiranti adottanti che certamente la Commissione non può avere, a meno di non trasformarla in un Super ente autorizzato, dotato di personale con competenze socio psicologiche, che esamini ogni singolo caso, convocando tutte le coppie a Roma, svolgendo colloqui e percorsi formativi! Praticamente si avrebbe la paralisi del sistema, per altro di impossibile realizzazione tenuto conto che il citato ddl è

a costo zero!

- Il controllo giurisdizionale sull'idoneità degli aspiranti adottanti è indispensabile. Concordiamo con la prospettiva che l'inchiesta sociale da parte dei servizi diventi un fatto meramente eventuale, purché tuttavia sia assicurata in maniera tassativa la preparazione delle coppie a cura dei servizi ed in collaborazione con gli Enti Autorizzati (si propone un principio di improcedibilità della domanda di idoneità, ove la coppia non dimostri di avere seguito i corsi di formazione)
- Ci pare opportuno che l'ascolto delle coppie sia sempre svolto da un giudice togato o, comunque, da un onorario che abbia una ulteriore specializzazione in materia di adozioni.
- Siamo d'accordo con il ddl nella parte in cui introduce controlli più severi nei confronti degli Enti Autorizzati, con possibilità di revoca dell'autorizzazione.

6. Affidamento congiunto e condiviso

- Non vi sono dubbi sulla necessità di assicurare, in ogni separazione, il mantenimento di rapporti significativi dei figli con entrambi i genitori, l'assunzione di responsabilità genitoriale da parte di entrambi, la salvaguardia dei processi educativi in atto. Naturalmente questo non può andare a scapito della serenità dello stesso minore, costringendolo a frequenti spostamenti dalla casa di un genitore all'altro. L'affido condiviso non può essere obbligatorio e generalizzato, ma può essere attuato solo ove ci sia la concreta possibilità di condizioni di vita non disagiati per il minore.

C. PENALI

1. Indagini difensive

- L'art. 9, non vietando, consente di fatto l'espletamento di indagini difensive anche sulla personalità e sull'imputabilità del minore. Tuttavia, questo particolare settore andrebbe meglio regolamentato, nel senso di prevedere norme a garanzia del minore
- In proposito, la L. 397/2000 in materia di indagini difensive denota alcuni vuoti preoccupanti, cui in parte ha cercato di porre rimedio il Codice deontologico. Parrebbe invece indispensabile una disciplina normativa che imponesse, tra l'altro, di avvisare sempre i genitori o comunque l'esercente la potestà del compimento di indagini difensive, di prevedere l'assistenza al minore durante il compimento delle attività di indagine da parte di tali soggetti, come pure la presenza del difensore. Inoltre la possibilità di procedere ad indagini difensive in relazione al minore persona offesa andrebbe comunque sottoposta ad un vaglio dell'autorità giudiziaria, per impedire ogni possibile inquinamento delle prove, tenendo conto della particolare vulnerabilità ed influenzabilità del minore: a tal fine si potrebbe pensare di rendere obbligatoria la procedura dell'incidente probatorio, anche su iniziativa del difensore, ovvero comunque di subordinare il compimento di indagini difensive ad una autorizzazione da parte del giudice.
- Quanto alle indagini sulla personalità svolte dai Servizi sociali ministeriali, sarebbe opportuno prevedere l'obbligo dei servizi di avvisare le parti dell'espletamento delle indagini, con facoltà delle stesse di parteciparvi anche a mezzo di propri consulenti.

2. Riforma del codice penale

- Sarebbe opportuno prevedere un sistema sanzionatorio ad hoc, che sia incentrato su pene alternative, di natura riparatoria e rieducativa (come ad es. le prescrizioni).

3. Riforma ordinamento penitenziario minorile

- Ci sembra un problema di risorse: oggi non c'è alcuna distinzione fra reclusione di chi è in attesa di giudizio o di chi è stato già condannato, né una base all'età dei detenuti.

4. Minore parte offesa

È necessario introdurre alcune norme di salvaguardia per i minori:

- Sulla tempestività della notizia di reato
- Sull'ascolto protetto del minore (deve essere obbligatorio per alcuni reati e deve comunque essere proceduralizzato; deve essere fatto una volta per tutte e con le forme dell'incidente probatorio, anche quando sia promosso dal difensore nell'ambito del suo potere di svolgere indagini difensive)
- Anche nei reati meno gravi in danno dei minori, occorre adottare alcune cautele, ad esempio la presenza obbligatoria dell'esercente la potestà (o del curatore nei casi di conflitto di interessi) a tutto il procedimento in cui il minore è parte offesa.

5. Separazione delle carriere

Pur nella complessità della questione, siamo giunti ad alcune posizioni condivise sui seguenti punti

- Non può essere consentito il passaggio fra magistratura inquirente e giudicante, o quantomeno dovrebbe essere previsto l'obbligo di cambiare distretto.
- Occorre in ogni caso salvaguardare l'autonomia della magistratura rispetto agli altri poteri dello Stato
- Sono emerse moltissime divergenze sulla opportunità di somministrare ai magistrati test psico-attitudinali al momento dell'accesso od in ogni successivo avanzamento della carriera.